

Codice A1906A

D.D. 28 giugno 2018, n. 277

R.D. 1443/1927. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "MONTE DELLA GUARDIA" nel territorio del Comune di Masserano (BI) presentata dalla Società Sasil S.r.l. con sede legale in Brusnengo (BI), via Liberta' n. 8 Pos. C104B.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

il Decreto dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Torino n. 121 del 30 gennaio 1991 con il quale è stata conferita alla Società Sasil S.p.A. per anni 20 la Concessione mineraria per minerali di feldspati e associati denominata “Monte della Guardia“, estesa su di una area di 32,6 ettari, situata nel territorio del comune di Masserano (BI);

la D.G.R. n. 25-4050 del 27 giugno 2012 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale della concessione mineraria “MONTE DELLA GUARDIA” con durata complessiva di 15 anni;

la D.D. n. 511 del 30 novembre 2012 con la quale la sopra descritta concessione mineraria è stata rinnovata fino al 27 giugno 2017 ;

l’istanza datata 21 giugno 2017, con la quale la Società Sasil S.r.l. con sede legale in Brusnengo (BI), via Libertà n. 8, (C.F. e P.I.:01232720027) ha chiesto il rinnovo della sopra citata concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del d.lgs. 42/2004 mediante procedimento unico per ulteriori 5 anni, allo scopo di dare completa attuazione al progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato;

la polizza fidejussoria n. 159706734 stipulata il 18 aprile 2018 in ottemperanza al comma 5 dell’art. 33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte, inviata in data 16 aprile 2018 al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, che a seguito di controllo formale risulta conforme alla D.G.R. n. 13-5041 del 15 maggio 2017:” Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie”.

Preso atto che:

l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 21 dicembre 2017 e in pari data all'Albo Pretorio telematico del comune interessato per quindici giorni consecutivi con referto senza osservazioni e opposizioni;

l'area oggetto di richiesta di concessione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

ritenuto che la coltivazione del giacimento minerario a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria ceramica e vetraria.

Tutto ciò premesso:

viste le risultanze del sopralluogo istruttorio svolto il 16 ottobre 2017 e i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi del 16 ottobre 2017 e del 14 dicembre 2017 durante la quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi della l.r. 45/1989:

- - parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore regionale Geologico prot. n. 59561/A1819B del 12 dicembre 2017;
- - parere favorevole con prescrizioni espresso ai sensi della l.r. 45/1989 dal Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, prot. n. 60059/A1820BA del 13 dicembre 2017;

vista la documentazione integrativa presentata in data 28 novembre 2017 in risposta a quanto emerso nella Conferenza di servizi, in particolare la planimetria che individua le sezioni dell'impianto di trattamento considerate pertinenze minerarie ai sensi del citato R.D. 1443/1927;

considerato che in seno alla Conferenza di Servizi non è stata acquisita l'autorizzazione ai sensi del vincolo ambientale e che in data 22 gennaio 2018 la Società ha chiesto la sospensione del procedimento di rinnovo della concessione mineraria;

visto il provvedimento autorizzativo n. 56 del 24 maggio 2018 reso dallo Sportello Unico Attività Produttive presso l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale che autorizza l'intervento ai sensi del d.lgs. 42/2004 a seguito del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 3601 del 23 marzo 2018, in adempimento dell'art. 146 del d.lgs.42/2004 emesso a seguito del ricevimento del parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio del 27 febbraio 2018 ai sensi del citato d.lgs. 42/2004;

considerato che il termine previsto per il presente procedimento, pari a 70 giorni, è stato superato a causa di impreviste complessità dell'istruttoria che hanno richiesto la necessità di attendere il parere obbligatorio di enti terzi ;

visti gli atti d'ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: “Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04”;

visto il comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^ categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in euro 0,57 al metro cubo di materiale estratto nell'anno;

visto il comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;

vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 27 aprile 2018 con la quale il diritto annuo anticipato relativo alle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano alla Società Sasil S.r.l. con sede legale in Brusnengo (BI), via Libertà n. 8, ((C.F. e P.I.:01232720027) è accordato il rinnovo per anni 5 della Concessione mineraria denominata “Monte della Guardia”, situata nel territorio del comune di Masserano (BI) per minerali di feldspati e associati, a decorrere dalla data della presente Determinazione Dirigenziale.

2. L'area della Concessione resta invariata ed è pari a 32,6 (trentadue/6) ettari, la delimitazione è la medesima descritta nel verbale di delimitazione allegato al Decreto n. 121 del 30 gennaio 1991 citato nelle premesse che qui si richiama integralmente.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

- a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina pari a 1451,34 €(millequattrocentocinquantuno/34) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2018 (accertamento n. 616/2018) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” IBAN: IT91S0200801033000040777516, con causale “Concessione mineraria MONTE della GUARDIA, Comune di Masserano (BI), C 104 B”. L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
- b) corrispondere ai sensi dell’art. 26 commi 3 lettera d) e comma 6, lettera d), l’onere del diritto di escavazione” pari a €0,57 al m³ di materiale estratto nell’anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.

I sopraccitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l’Amministrazione avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della Società Soris S.p.A., verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

4. Il concessionario è tenuto a:

- a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il progetto approvato e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25-4050 del 27 giugno 2012 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all’allegato tecnico, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;
- b) ottemperare alle prescrizioni contenute:
- b.1.) nei pareri espressi dal Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli e dal Settore regionale Geologico, citati nelle premesse, che autorizzano la modifica del suolo ai sensi della l.r. 45/1989 finalizzata alla coltivazione del giacimento di feldspati, caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, -allegati A e B- alla presente determinazione;
- b.2.) nel provvedimento autorizzativo n. 56 del 24 maggio 2018 reso dallo Sportello Unico Attività Produttive presso l’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale che autorizza l’intervento ai sensi del d.lgs. 42/2004, -allegato C- alla presente determinazione.
- c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
- d) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
- f) far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare;

g) informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

5. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la D.G.R. n. 25-4050 del 27 giugno 2012 la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la fase di pre-screening ai sensi del d.lgs. 152/2006.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

GM/mcc